

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PRENOTAZIONE E FORNITURA DI BIGLIETTI
AEREI E FERROVIARI PER I RELATORI DEGLI
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI (APSS)**



OHSAS 18001:2007



INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto	5
Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	5
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	5
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	6
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	7
Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 15 – Subappalto e Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 16 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	8
Art. 18 – Sicurezza.....	9
Art. 19 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	9
Art. 20 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.....	9
Art. 21 – Garanzia definitiva	10
Art. 22 – Penali.....	10
Art. 23 – Risoluzione del contratto	10
Art. 24 – Recesso.....	11
Art. 25 – Definizione delle controversie.....	11
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 27 – Spese contrattuali	12
Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	12
Art. 29 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento di APSS.....	12
Art. 30 – Norma di chiusura	13



OHSAS 18001:2007



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di prenotazione, fornitura e gestione biglietti aerei e ferroviari per i relatori degli eventi formativi organizzati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) nel corso degli anni 2019/2020.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano a supporto dell'attività organizzativa degli eventi formativi, in tal modo la stazione appaltante si propone di avvalersi di una struttura specializzata nella gestione e prenotazione dei viaggi.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - fungere da struttura di riferimento per i relatori delle attività formative al fine di fornire agli stessi proposte di viaggio dal luogo di provenienza del relatore al luogo di svolgimento dell'attività formativa e ritorno; per l'anno di vigenza del contratto sono previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti necessità di viaggio:
 - nr. 30 viaggi ferroviari andata e ritorno su tratta nazionale;
 - nr. 10 viaggi aerei andata e ritorno su tratta nazionale e/o internazionale;
 - procedere alla prenotazione dei biglietti aerei e/o ferroviari (andata e ritorno) secondo le esigenze dei relatori e in base alle indicazioni fornite dal Servizio formazione dell'APSS;
 - trasmettere all'indirizzo di posta elettronica indicato dai relatori il biglietto di viaggio;
 - fornire il servizio di cui ai punti precedenti sia in lingua italiana che in lingua inglese.
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, ad integrazione e maggiore specificazione di quanto indicato all'articolo 1, l'appaltatore è tenuto a:



- fornire un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica di riferimento per i relatori degli eventi formativi organizzati dall'APSS;
- fornire ai relatori di eventi APSS, via posta elettronica ed entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, proposte di viaggio (andata e ritorno) dal luogo di provenienza del relatore al luogo di svolgimento dell'evento formativo e secondo le indicazioni fornite dal Servizio formazione dell'APSS;
- inviare via posta elettronica all'indirizzo servizio formazione@apss.tn.it la proposta di viaggio identificata dal relatore per la relativa approvazione preventiva;
- prenotare, entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'approvazione di APSS, i biglietti di viaggio aereo e/o ferroviario e inviarli via posta elettronica ai relatori di eventi APSS;
- selezionare le offerte di viaggio prestando attenzione alla ricerca delle tariffe più convenienti rispetto al mercato tra quelle rispondenti alle richieste dell'Amministrazione ed assicurandosi che a parità di condizioni, non esista nel dato momento una tariffa migliore;
- segnalare ad APSS eventuali richieste, successive all'invio al relatore dei titoli di viaggio, di variazione delle date/orari dei viaggi stessi;
- fornire i servizi di cui ai punti precedenti sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a:

- fornire le indicazioni per la prenotazione dei biglietti, in particolare i periodi di viaggio ammessi per ciascun evento formativo e la tipologia (classe) di biglietto;
- comunicare l'elenco e relativi indirizzi di posta elettronica dei relatori di ciascun evento formativo;
- inviare via posta elettronica, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, approvazione alle scelte di viaggio dei relatori o comunicare le motivazioni della mancata approvazione;
- inviare via posta elettronica, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, approvazione delle richieste di variazione delle scelte di viaggio dei relatori o comunicare le motivazioni della mancata approvazione.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile; il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge 13 agosto 2010, n. 136; il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la legge 6 novembre 2012, n. 190; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51; le norme del codice civile.



2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.3) eventuali ulteriori allegati.

2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 1 (uno) anno.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente in ogni caso per un massimo di 180 giorni. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, da intendersi come corrispettivo previsto per i servizi di agenzia, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte. I prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore e si intendono fissi per tutta la durata del contratto.

Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente, pro tempore, del Servizio supporto amministrativo.

2. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su base mensile.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri



OHSAS 18001:2007



indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia, se prestata dall'appaltatore, per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

10. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del DLgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali" del presente capitolato.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 15 – Subappalto e Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza), solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della



legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell'art. 27 della L.P.2/2106.

4. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'APSS.

5. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all'APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all'APSS e deve contenere la clausola secondo cui l'APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'APSS

6. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all'APSS il diritto all'esecuzione in danno del servizio, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

7. L'appaltatore, atteso il divieto di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e-bis della legge provinciale n. 2/2016, non deve nominare quale subappaltatore coloro che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto. Nel contratto di appalto sarà inserita una clausola con la quale l'appaltatore, preso atto del summenzionato divieto e dei nominativi delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, si impegna a non nominare quali subappaltatori coloro che vi hanno partecipato.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi nazionali applicabili.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.



Art. 18 – Sicurezza

1.L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2.In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3.L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 19 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 20 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1.I dati personali forniti dall'Appaltatore verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal D.P.R. 445/2000.

2.Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta A.P.S.S. e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

3.I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

4.Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

5.I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

6.I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7.Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 - 38123 Trento - tel. 0461/904172-urp@apss.tn.it.

8.Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, è il RUP.

9.L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i



seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail
ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

10. L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 21 – Garanzia definitiva

La garanzia definitiva è facoltativa nei termini e nelle modalità previste ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016. Con riferimento al suddetto articolo normativo e in considerazione del presunto importo di affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si evidenzia che APSS intende avvalersi della facoltà di richiedere, in sostituzione della prestazione della garanzia definitiva, una riduzione dello 0,75% del prezzo di aggiudicazione.

Art. 22 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale massima del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva, se prestata.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;



- b)ingiustificata sospensione della prestazione;
- c)subappalto non autorizzato;
- d)cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e)il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 (CINQUE) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- f)mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g)riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- h)applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- i)il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j)mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

3.I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, garantendo il contraddittorio.

4.Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Art. 24 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 – Definizione delle controversie

1.Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2.È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1.Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;



- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

2. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 27 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento di APSS

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui



documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente);
3. l'appaltatore si impegna a trasmettere copia ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

